

# CONVENZIONE

tra

la Repubblica e Cantone del Ticino, in nome e per conto della costituenda  
Fondazione Monte Verità, 6612 Ascona, (Fondazione)

e

il Politecnico Federale di Zurigo, 8092 Zurigo, (PFZ)

concernente

la gestione del "Centro Stefano Franscini"

## Art. 1 *Scopo della convenzione*

Questa convenzione stabilisce le premesse, le condizioni e il modo in cui il "Centro Stefano Franscini" del PFZ verrà gestito nelle installazioni della Fondazione, site sul Monte Verità in territorio di Ascona.

## Art. 2 *Obiettivi del "Centro Stefano Franscini"*

1 Il "Centro Stefano Franscini" (Centro) sarà utilizzato per l'organizzazione di congressi, seminari e altre manifestazioni simili su argomenti di ricerca scientifica di alto livello accademico.

2 Il Centro è organizzato e finanziato dal PFZ. Il Direttore del Centro è nominato dal Presidente del PFZ. Per la scelta degli argomenti scientifici verrà nominato un comitato consultivo.

3 Il PFZ si impegna affinché alcune manifestazioni siano aperte al pubblico.

## Art. 3 *Periodi riservati al Centro*

1 La Fondazione mette ogni anno a disposizione del PFZ per il Centro i seguenti periodi:

- nell'anno 1989: 5 settimane;
- negli anni 1990 e seguenti : dalle 15 alle 20 settimane.

Le parti possono accordarsi affinché dal 1992 in poi vengano messe a disposizione del Centro più di 20 settimane all'anno.

2 Le date precise e la durata delle singole manifestazioni (riunioni, congressi ecc.) risulteranno dal programma annuale allestito dal Consiglio di Fondazione sulla base delle proposte concordate tra le due sezioni del Centro del Monte Verità. Si avrà particolare riguardo per:

- a) le date di altre manifestazioni che avranno luogo nelle infrastrutture della Fondazione;
- b) i periodi congressuali tradizionali del mondo universitario.

#### Art. 4 *Capacità logistica riservata*

1 Durante i periodi menzionati all'art. 3 cpv.1 la Fondazione mette a disposizione del PFZ l'intera capacità logistica di infrastrutture e di alloggio.

2 Durante i periodi summenzionati il PFZ potrà utilizzare a propria discrezione la parte delle infrastrutture logistiche che non sarà impiegata per lo svolgimento di manifestazioni. Il PFZ potrà in particolare affittarla a terzi o, se ciò non è di pregiudizio alle manifestazioni del PFZ, lasciarla in locazione alla Fondazione. In quest'ultimo caso il pagamento della pigione avverrà per compensazione.

#### Art. 5 *Indennità globale*

1 Il PFZ versa alla Fondazione per le proprie manifestazioni un'indennità settimanale globale adeguata per il vitto e l'alloggio (servizio e tasse compresi) e per la copertura della manutenzione ordinaria e dei costi generali, indipendentemente dal numero dei partecipanti. Le parti contraenti fissano per ogni anno solare il costo unitario applicabile.

2 L'entità di questa somma viene calcolata in base a un numero fisso di 64 partecipanti per manifestazione.

3 Il pagamento dell'indennità globale per le manifestazioni che si terranno nel Centro sarà esigibile il primo giorno di ogni manifestazione. Eccezion fatta per le bibite, le tasse telefoniche o altre prestazioni del genere, i partecipanti ai congressi non dovranno pagare nulla ai gerenti del Monte Verità.

#### Art. 6 *Contributi alle spese di costruzione*

1 Il PFZ si impegna a versare al Cantone Ticino un contributo corrispondente alla metà dei costi effettivi, ma al massimo fr. 2'500'000.--, per gli interventi di ripristino degli edifici del Monte Verità che saranno utilizzati dal Centro

2 Nel caso in cui la Fondazione denunci la presente convenzione prima che siano trascorsi 60 mesi dalla sua entrata in vigore, essa dovrà restituire al PFZ un montante per ogni mese non ancora trascorso, calcolato pro rata tempore in base alla cifra stabilita secondo il cpv.1.

3 La Fondazione sottopone i piani ed il preventivo al PFZ per l'approvazione.

Art. 7 *Mobilio e installazioni*

1 Il PFZ è autorizzato, a proprie spese e a propria discrezione, a dotare i locali della Fondazione del materiale, del mobilio e delle installazioni di cui il Centro dovesse essere sprovvisto o non sufficientemente attrezzato, necessari per lo svolgimento di congressi scientifici (in particolare lavagne, computer ecc.). Il materiale, il mobilio e le installazioni restano di proprietà del PFZ e potranno essere lasciati nei locali anche nei periodi non compresi dall'art. 3.

2 Il PFZ si dichiara in linea di principio favorevole a che alcune installazioni o parte del mobilio e del materiale vengano messe a disposizione della Fondazione durante i periodi non compresi dall'art. 3 cpv.1. I dettagli saranno stabiliti in un regolamento scritto.

Art. 8 *Disposizioni finali*

1 Questa convenzione è stipulata per una durata indeterminata.

2 Essa entra in vigore alle seguenti condizioni:


- a. costituzione giuridicamente valida della Fondazione;
- b. cessione alla Fondazione per il tramite del Cantone Ticino dell'immobile di proprietà, come risulta dal registro fondiario, della "Monte Verità S.A., Ascona";
- c. approvazione da parte del Gran Consiglio del Cantone Ticino dei crediti necessari per la copertura dell'eccedenza passiva risultante dal bilancio di chiusura della "Monte Verità S.A.", per il trasferimento secondo la lettera b) e per il finanziamento dei lavori di ripristino secondo l'art. 6.

3 La disdetta può essere data da ciascuna delle parti, con un preavviso di 24 mesi, per la fine di ogni anno solare. Riservati i disposti dell'art. 6 cpv.2, qualora venga posto un termine alla convenzione non vi è alcun obbligo di risarcimento della somma stabilita all'art. 6 cpv.1.

Bellinzona, 14 marzo 1989

CONSIGLIO DI STATO DEL CANTONE TICINO

Il Presidente:



Zurigo, 10 marzo 1989

POLITECNICO FEDERALE DI ZURIGO

Il Presidente:

